



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00521/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2022, presentato, in data 17 gennaio 2022, dalla U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 50/TFN-SD del 3 novembre 2021 (che aveva irrogato, tra gli altri, a carico della medesima Società istante, la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva), è stata rideterminata in 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, la sanzione a carico della U.S. Pergolettese 1932 s.r.l..

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 29 aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito